



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Tutela della Vulnerabilità (SOL-D-T-200)



ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- "ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra gli altri, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 - Supplemento Ordinario n. 136;
- "Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità": azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
- "Cliente": è il soggetto, così come identificato nella "Richiesta di fornitura", che richiede la somministrazione di gas naturale;
- "Cliente buon pagatore": è il Cliente che ha pagato entro i termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio;
- "Cliente Consumatore": è la persona fisica o il Condominio che utilizza il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- "Consumi effettivi": sono i consumi di gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- "Contratto": il presente Contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalla Richiesta di Fornitura, dalla Scheda Tecnica e dall'Offerta economica;
- "Contratto di Distribuzione": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- "Corrispettivo CMOR": è il corrispettivo per la morosità relativa ad un precedente contratto di fornitura del Cliente che potrebbe essere addebitato nella bolletta del FORNITORE, su richiesta della precedente società di vendita del Cliente. Il FORNITORE, a sua volta, potrà richiedere con le stesse modalità il corrispettivo CMOR in caso di morosità relative al presente Contratto;
- "Distributore Gas": è il soggetto esercente l'attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente;
- "Fornitura dei servizi energetici": è la fornitura di gas naturale;
- "Gas": gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane;
- "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento dell'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- "Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna": azione finalizzata alla sospensione della "FORNITURA": SOLGAS S.p.A. società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- "Fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente";
- "Offerta economica": allegata al presente contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
- "Parti": il FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;
- "Punto di riconsegna" (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- "Richiesta di fornitura" (di seguito denominata Richiesta di Fornitura): allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE la somministrazione di gas;
- "Scheda tecnica di fornitura" (d'ora in poi "Scheda Tecnica"): allegata al presente Contratto, contiene le informazioni necessarie per l'attivazione della fornitura;
- "Servizio Conciliazione": è l'organismo istituito da ARERA, come definito dall'art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA - Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;
- "Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas": servizio di somministrazione di Gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, con Delibere ARERA 100/2023/R/com e 102/2023/R/com.
- "Servizio di Tutela Gas": servizio di somministrazione di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, con Delibere 229/01 e ARG/gas 64/09;
- "Sito": è il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 129 e s.m.i., pubblicata in G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;
- "Subentro": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'attivazione di un PDF precedentemente disattivato;
- "Switch-in": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore al FORNITORE per il PDF oggetto del Contratto;
- "Sito": il sito internet del FORNITORE visitabile all'indirizzo www.solgasonline.it;
- "TIF": Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.;
- "TIQV": Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com e s.m.i.;
- "TIVG": Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A alla deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e s.m.i.;
- "Uso Domestico": PDF relativo ad un cliente domestico così come definito dal TIVG;
- "Voltura": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'intestazione della fornitura su un PDF già attivo senza interruzione nell'erogazione del servizio energetico.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale alle condizioni previste dal Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas presso il PDR indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli altri servizi accessori alle stesse. Il gas fornito dal FORNITORE sarà utilizzato dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione al PDR indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.

2.2 Per l'esecuzione del Contratto il FORNITORE concluderà nell'interesse del Cliente stesso i contratti per i servizi di trasporto e distribuzione per la fornitura di gas, con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

2.3 Al venire meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, fatta salva la possibilità di recesso del FORNITORE in accordo alla regolazione vigente in materia, il FORNITORE trasmetterà al Cliente le nuove condizioni contrattuali ed economiche che troveranno applicazione trascorsi tre mesi dalla data di ricezione delle medesime da parte del Cliente, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato dal FORNITORE. Le nuove condizioni contrattuali ed economiche da applicare al Cliente saranno individuate sulla base dell'offerta di mercato libero con

la stima della spesa annua (in Euro) di valore inferiore tra quelle disponibili nel portafoglio di offerte del FORNITORE rivolte alla generalità dei clienti finali titolari di punti di riconsegna appartenenti alla medesima tipologia contrattuale.

ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

3.1 Il FORNITORE ha facoltà di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente. A tal fine, il FORNITORE verificherà, a titolo esemplificativo:

- il collegamento dei PDF indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;
- l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2;
- l'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE. In caso di morosità pregresse sul PDF, il FORNITORE potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra Cliente richiedente e precedenti intestatari del PDF. A seguito di tali verifiche, il FORNITORE potrà decidere di non accogliere la Richiesta di Fornitura;
- l'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check), anche svolto presso società specializzate esterne per il quale il Cliente autorizza sin da ora il trattamento dei propri dati personali;
- la condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della Richiesta di Fornitura del servizio;
- l'assenza di una richiesta di indennizzo CMOR da parte di un precedente fornitore;
- la condizione che il PDF non provenga dai servizi di ultima istanza;
- la condizione che il PDF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso;
- la condizione che il PDR risulti accessibile al Cliente Distributore;
- la condizione che il Distributore, ai sensi di quanto previsto dal TIMG, non comunichi che il Cliente sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione anche di un Pdf diverso da quello per il quale si richiede la fornitura;
- in caso di richiesta di voltura/subentro, non sussista l'evidenza di una presunta responsabilità in solido del Cliente volturante/subentrante rispetto a morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura.

In caso di switch-in, qualora il FORNITORE decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per alcuna delle parti, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.2 Il FORNITORE provvede, per i PDR oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III della Delibera ARERA ARG/gas 574/13 e s.m.i. (RQDG); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore.

3.3 Se, dopo la Richiesta di Fornitura, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE farà riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente le spese di adeguamento, i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano.

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA

4.1 Il Contratto si intende "sottoscritto" mediante una delle seguenti modalità: i) la firma del modulo cartaceo di Richiesta di Fornitura, ii) la selezione dell'opzione che consente di formulare la Richiesta di Fornitura attraverso il Sito, iii) la formulazione telefonica della Richiesta di Fornitura o, iv) la firma grafometrica su tablet della Richiesta di Fornitura. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE della Richiesta di Fornitura entro 45 giorni dalla sua sottoscrizione. In caso di formulazione a distanza (via telefono o via internet), il FORNITORE invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in formato elettronico/cartaceo all'indirizzo indicato dal Cliente. La Richiesta di Fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione.

4.2 Il Cliente consumatore ha facoltà di esercitare il c.d. diritto di ripensamento dal contratto (ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo):

- a) in caso di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, entro 14 giorni successivi alla data di conclusione dello stesso;
- b) in caso di contratto stipulato attraverso gli altri canali commerciali, entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione dello stesso.

In entrambi i casi il diritto di ripensamento può essere esercitato senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante lettera raccomandata a/r, fax o e-mail ai recapiti indicati all'art. 20, contenente una dichiarazione esplicita con almeno: nome e cognome del Cliente, numero del PDR, indirizzo di fornitura, data. Potrà a tal fine anche essere utilizzato l'apposito modello presente sul Sito o riportato nella nota informativa fornita con il presente Contratto. Ai fini del Codice del Consumo, rimane onere del Cliente dimostrare di avere correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.

4.3 L'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo. Se il Cliente Consumatore richiede espressamente l'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento, potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto, ma in tal caso sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorso. Tale richiesta, infatti, può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.

4.4 Il contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Scheda Tecnica, nella sezione "Caratteristiche del punto di fornitura", tenendo conto dei seguenti termini: - il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento; - il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.; - i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switch-in nonché in caso di richiesta di voltura; - i termini previsti per l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Scheda Tecnica, il FORNITORE provvederà ad informare il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo.

4.5 In deroga a quanto previsto dall'articolo 4.4 nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente del FORNITORE e compili la Richiesta di Fornitura al solo scopo di variare l'offerta contrattuale, il presente contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione della richiesta debitamente firmata



N. Verde
800 055 121

Fax
0734 21 72 59

E-mail
info@solgasonline.it

Internet
solgasonline.it

SOLGAS S.p.A. - Sede legale: Via G. Mazzini 4 - 63900 FERMO (FM) - Sede operativa:
V.le Trieste 27 - 63900 FERMO (FM) - Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA e iscrizione CCIAA
n°01731410443 R.E.A. FM n°168758 - Dir. e Coord. Comune di Fermo

SOL-D-VG-200
Rev. 19/01/24
Pag. 1 di 4



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Tutela della Vulnerabilità (SOL-D-T-200)



dal Cliente da parte del FORNITORE.

4.6 Il contratto è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le parti disciplinata dall'art. 5.

4.7 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell'impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad essa non imputabili.

ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

5.1 Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza oneri, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE. In ogni caso il Cliente dovrà indicare al FORNITORE gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà essere inviata la fattura finale. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti. Se il Cliente recede al fine di cessare la fornitura, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.

5.2 Se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, al FORNITORE dovrà pervenire comunicazione di recesso tramite il SII, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. In caso di switch-in, il Cliente con la conclusione del Contratto conferisce mandato con rappresentanza a titolo gratuito al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Ai sensi di quanto previsto nella Delibera 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PDF, il FORNITORE potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso previsti.

5.3 Il FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.

ART. 6 - GARANZIE - DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito anche ai sensi dell'art. 1461 C.C., una somma a titolo di deposito cauzionale.

6.2 Tale somma è calcolata in funzione del consumo annuo sulla base di quanto previsto dal TIVG. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. In caso di tali variazioni, il FORNITORE, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito.

6.3 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

6.4 La domiciliazione bancaria o postale, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale, ad esclusione dei Clienti con consumi di gas superiori a 5000 Smc/anno. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria o postale non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

6.5 La mancata prestazione delle garanzie richieste, dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il contratto. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riavere la fornitura se non lo avrà reintegrato.

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas definite ed aggiornate dall'ARERA ed indicate nella Offerta economica.

7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.

7.3 Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite di volta in volta dal FORNITORE.

7.4 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi ed oneri di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni richieste. Il Cliente non dovrà riconoscere al FORNITORE alcun corrispettivo ulteriore per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore.

7.5 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sul nuovo contratto.

7.6 Il FORNITORE ha la facoltà di prevedere, a seguito di specifica autorizzazione del Cliente, la riscossione tramite la bolletta dei corrispettivi ad essa o a terzi spettanti per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente stesso.

ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

8.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il PDR oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dal Distributore che ha la responsabilità dell'attività di misura per il gas naturale.

8.2 Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al fine della fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente: - sulla base dell'autolettura comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento; - sulla base della stima dei consumi che il FORNITORE provvederà ad effettuare in base ai consumi storici del Cliente e alle caratteristiche della fornitura.

8.3 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura al FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.

8.4 L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.

8.5 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas. L'impedimento al rilevamento della lettura da parte del Distributore o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

8.6 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 La fatturazione avverrà sulla base dei consumi del Cliente, relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. Nel caso in cui non siano resi disponibili in tempo utile al FORNITORE da parte del Distributore i dati effettivi di misura, il FORNITORE potrà procedere a fatturazione in acconto su consumi presunti come definiti nell'art. 8.

9.2 La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas naturale, come determinato dal TIF, è mensile se si tratta di PDR in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, negli altri casi è: i) almeno quadrimestrale per i PDR con consumi sino a 500 Smc/anno; ii) bimestrale per i PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; iii) mensile per i PDR con consumi superiori a 5000 Smc/anno. Il FORNITORE si riserva comunque la possibilità di prevedere una periodicità di fatturazione maggiore a quella sopra definita nel caso in cui provveda a rilevare un numero di letture del contatore maggiore a quelle previste dal TIVG.

9.3 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento immediato o almeno entro la scadenza, di fatture per importi inferiori a 10,00 euro, tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura.

9.4 La bolletta viene inviata attraverso il canale previsto dalla normativa vigente per i Clienti dotati di partita iva. Per tutti gli altri Clienti la bolletta verrà inviata in formato cartaceo o, in alternativa, qualora sia attiva la sezione sportello online sul Sito, è possibile registrarsi al servizio Bollett@click e richiedere l'invio della bolletta in formato elettronico tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di Fornitura o successivamente comunicato. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, nonché, se attiva la sezione sportello online, visualizzare e scaricare direttamente dal Sito lo storico delle bollette emesse.

9.5 Sul Sito e presso tutti i punti di contatto del FORNITORE, il Cliente può trovare la Guida alla lettura della bolletta, contenente la descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

9.6 Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni, così come indicato dal FORNITORE in fattura, ovvero così come diversamente previsto nell'Offerta economica.

9.7 Le modalità di pagamento disponibili per il Cliente sono le seguenti: tramite sportello bancario o postale (in fattura sono indicati gli istituti bancari convenzionati presso cui effettuare il pagamento gratuitamente) oppure utilizzando la domiciliazione bancaria o postale. Ulteriori modalità di pagamento sono indicate in fattura o nel Sito. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del FORNITORE in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

9.8 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il FORNITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi.

9.9 In caso di ritardo nell'emissione della fattura il FORNITORE nella prima fattura utile corrisponderà al Cliente con PDR avente consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i seguenti indennizzi automatici: 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € per ritardi fino a 45 giorni solari; 40 € per ritardi compresi tra 46 e 90 giorni solari; 60 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente con PDR avente consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4 € in caso di ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35 € a carico del Distributore e riconosciuto tramite il FORNITORE.

ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDO PAGAMENTO

10.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso ed il FORNITORE avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione di una o di entrambe le forniture. In caso di mancato o parziale pagamento, il FORNITORE, trascorso inutilmente non meno di 1 giorno dalla data di scadenza della fattura, invia al Cliente una comunicazione di costituzione in mora mediante sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o a mezzo PEC. Nel sollecito, il FORNITORE indica il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità con cui dovrà comunicare l'avvenuto pagamento, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Entro il termine indicato nella costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al FORNITORE l'avvenuto pagamento.

10.2 Decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora, in costanza di morosità, il FORNITORE potrà chiedere al Distributore la sospensione della fornitura.

10.3 La Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità potrà avvenire non prima che siano trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento come sopra indicato. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità successivamente alla Chiusura del PDR, il FORNITORE ha facoltà di risolvere il Contratto, procedere al recupero coattivo del credito e richiedere al Distributore la cessazione amministrativa. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il predetto intervento di Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE può richiedere al Distributore, previa comunicazione a mezzo raccomandata/PEC al Cliente, l'Interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente stesso. L'Interruzione dell'alimentazione del PDR comporta la risoluzione automatica del Contratto.

10.4 Il FORNITORE è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la Fornitura sia stata sospesa per morosità; 20 euro nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

10.5 In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al Distributore: copia delle fatture non pagate, copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, copia della risoluzione del contratto col Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente, copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata, documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. In ogni caso, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura del gas,



N. Verde
800 055 121

Fax
0734 21 72 59

E-mail
info@solgasonline.it

Internet
solgasonline.it

SOLGAS S.p.A. - Sede legale: Via G. Mazzini 4 - 63900 FERMO (FM) - Sede operativa:
V.le Trieste 27 - 63900 FERMO (FM) - Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA e iscrizione CCIAA
n°01731410443 R.E.A. FM n°168758 - Dir. e Coord. Comune di Fermo

SOL-D-VG-200
Rev. 19/01/24
Pag. 2 di 4



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Tutela della Vulnerabilità (SOL-D-T-200)



al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempiimento.

10.6 Il FORNITORE può sospendere la fornitura e, previa diffida ad adempiere, risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, anche nei casi seguenti: a) mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 11.1) anche per somme relative al Corrispettivo CMOR; b) per morosità relativa ad un diverso Contratto intestato allo stesso Cliente.

10.7 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.

10.8 Il FORNITORE si riserva di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE stesso.

10.9 Qualora il Cliente risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario, il FORNITORE addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore. Tale corrispettivo CMOR verrà inserito nella parte della bolletta relativa alla voce "Altre partite". Allo stesso modo, in caso di inadempimenti ai sensi dell'art. 10, a seguito di (a) esercizio del diritto di recesso al fine di cambiare venditore, ovvero (b) risoluzione del contratto con il FORNITORE, quest'ultimo potrà avvalersi di richiesta di indennizzo al sistema indennitario.

10.10 Il FORNITORE potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato dal Cliente, entro i termini previsti, con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti, purché gli stessi abbiano ad oggetto la medesima fornitura (gas o energia elettrica) del Contratto, procedendo anche con compensazione dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, incluse, tra queste, l'eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di cui al presente contratto.

ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

11.1 Qualora il Cliente Consumatore o il Cliente che sia un condominio non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA 229/01, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

11.2 Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

11.3 Il FORNITORE può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

11.4 Il FORNITORE addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l'invio dei solleciti e delle diffide di pagamento.

11.5 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal FORNITORE per la tutela dei propri diritti.

ART. 12 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

12.1 E' fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.

12.2 I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

ART. 13 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

13.1 L'appropriazione fraudolenta del gas, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. In tali casi, in deroga a quanto riportato all'art. 10, il FORNITORE può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora, nonché risolvere di diritto il contratto.

13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al FORNITORE o a terzi.

ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

14.1 Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura di energia elettrica e/o gas naturale; le richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso il FORNITORE fornirà comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

14.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore ricostruisce i consumi e li comunica al FORNITORE, il quale provvederà a fatturarli.

ART. 15 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - FORZA MAGGIORE

15.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE, o patti speciali con il Cliente.

15.2 Il FORNITORE non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e/o limitazioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio, quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti. In particolare il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici ad essa non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica e del gas. Laddove possibile, il FORNITORE provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.

15.3 In nessuno dei casi indicati al punto 15.2, e comunque in tutti i casi in cui le interruzioni e/o limitazioni non siano imputabili al FORNITORE, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

15.4 L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

16.1 Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice dichiarazione scritta, nei casi seguenti: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del FORNITORE nei confronti del Cliente; b) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione della garanzia prevista al precedente art. 6, da parte del Cliente; c) di insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; d) di procedure concorsuali iscritte nei confronti del Cliente, salvo diversa indicazione da parte degli organi della procedura; e) per ogni tentativo del Cliente di alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica e/o gas metano.

16.2 Nei casi di cui al precedente art. 16.1, il Cliente non può pretendere alcun risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 17 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

17.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate al FORNITORE utilizzando l'apposito modulo disponibile sul Sito. Nel caso non si utilizzi tale modulo, nella comunicazione dovranno essere indicati almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo di recapito (se diverso da quello di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni dovranno essere inviate attraverso i canali di comunicazione indicati all'art. 20, purché sia possibile per il FORNITORE accertare la data del ricevimento.

17.2 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il FORNITORE non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione) o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione delle controversie elencati all'indirizzo www.arera.it/it/consumatori/ADR, ai quali il FORNITORE si impegna a partecipare.

17.3 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni eventuale controversia tra il FORNITORE e il Cliente sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente se ubicato nel territorio dello stato italiano.

ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Ogni comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi i casi in cui vengano richieste specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate, deve essere trasmessa per iscritto utilizzando i seguenti canali di contatto: Solgas S.p.A. Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo (FM); fax 0734 217259; posta elettronica (e-mail) info@solgasonline.it. I moduli del presente contratto dovranno invece essere trasmessi debitamente compilati all'indirizzo contratti@solgasonline.it. Maggiori informazioni possono essere reperite sul Sito, o al numero verde 800 055 121.

20.2 Ogni comunicazione da parte del FORNITORE sarà effettuata all'Indirizzo di recapito indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualunque variazione dei dati forniti con la Richiesta di Fornitura.

20.3 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

ART. 21 - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE

21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e ss.mm.ii. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.

ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

22.1 In applicazione delle previsioni del TIVQ, il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti.

22.2 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina dei livelli di qualità commerciale e degli indennizzi automatici si veda l'apposita informativa allegata al presente Contratto.

ART. 23 - AGGIORNAMENTI, MODIFICHE E VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

23.1 Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provvedimenti di pubblica Autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intenderà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

23.2 Il FORNITORE si riserva il diritto di modificare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni dell'Offerta economica (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Per giustificato motivo, ai fini del Contratto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, non suscettibile di inserimento automatico ai sensi del precedente comma, così come dei presupposti economici in base ai quali il FORNITORE ha predisposto le condizioni contrattuali ed economiche. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative, il FORNITORE sarà tenuto a dare comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE.

In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al FORNITORE, tramite lettera raccomandata a/r o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese.

23.3 In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali di contratto, con le modalità e nei termini sopra indicati, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a 30,00 euro.

23.4 La comunicazione di variazioni unilaterali di contratto non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

ART. 24 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

24.1 In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 2560 c.c., in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il precedente contratto di fornitura.

ART. 25 - RINVIO NORMATIVO

25.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

ART. 26 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS - CONDIZIONE RISOLUTIVA

26.1 L'accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del FORNITORE, di cui al precedente art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PDR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del FORNITORE per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di



N. Verde
800 055 121

Fax
0734 21 72 59

E-mail
info@solgasonline.it

Internet
solgasonline.it

SOLGAS S.p.A. - Sede legale: Via G. Mazzini 4 - 63900 FERMO (FM) - Sede operativa:
V.le Trieste 27 - 63900 FERMO (FM) - Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA e iscrizione CCIAA
n°01731410443 R.E.A. FM n°168758 - Dir. e Coord. Comune di Fermo

SOL-D-VG-200
Rev. 19/01/24
Pag. 3 di 4



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Tutela della Vulnerabilità (SOL-D-T-200)



distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico del FORNITORE alcun onere.

ART. 27 - CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

27.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente in particolare della normativa disposta dal D.M. 37/08 e s.m.i. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L'alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente deve inoltre avvertire immediatamente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà dell'impresa di Distribuzione e deve permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al proprio impianto. Il Cliente è responsabile dell'integrità e della corretta conservazione del/i contatore/i nonché dell'eventuale manomissione dello/gli stesso/i, pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al/i contatore/i.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI DA ESSO DERIVANTI

28.1 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a clienti finali, fermo restando che la cessione non comporterà un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli. Il Cliente consente altresì alla cessione dei crediti derivanti dal contratto da parte del FORNITORE.

ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI, COPERTURA ASSICURATIVA

29.1 Il presente contratto rispetta, ove applicabili: il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2005, e s.m.i. (per brevità "Codice del Consumo"); il Regolamento generale sulla Protezione dei Dati, nr. 679/2016/UE; la Delibera ARERA 229/01 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.287 del 11 dicembre 2001; il codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e s.m.i.; il "TIF": Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.; il "TIQV": Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com e s.m.i.; il "TIVG": Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.

29.2 Chiunque usi, anche occasionalmente il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incendi da gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 79/10, pubblicata sul sito ARERA in data 27 maggio 2010. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito del Comitato Italiano Gas ("CIG"): il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte e ad inviarlo al CIG all'indirizzo indicato nel modulo stesso.



N. Verde
800 055 121

Fax
0734 21 72 59

E-mail
info@solgasonline.it

Internet
solgasonline.it

SOLGAS S.p.A. - Sede legale: Via G. Mazzini 4 - 63900 FERMO (FM) - Sede operativa:
V.le Trieste 27 - 63900 FERMO (FM) - Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. IVA e iscrizione CCIAA
n°01731410443 R.E.A. FM n°168758 - Dir. e Coord. Comune di Fermo

SOL-D-VG-200
Rev. 19/01/24
Pag. 4 di 4